

PROGETTO “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati”

PROG-3475

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DELLA REGIONE DEL VENETO

Premesso che

Nell’ambito delle misure di accompagnamento previste dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 del Ministero dell’Interno (FAMI) a sostegno delle attività connesse al rimpatrio forzato degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, è finanziato al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (d’ora in avanti Garante nazionale) il progetto del valore di € 943.350,00.

L’iniziativa progettuale “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” è finalizzata a rafforzare l’attività istituzionale svolta dal Garante nazionale quale autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della Direttiva 115/CE del 2008 (art. 8 par. 6).

Nello specifico, il progetto persegue gli obiettivi di consolidare il sistema nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati affidato al Garante nazionale attraverso il rafforzamento delle principali azioni realizzate con il precedente progetto FAMI 1536. Nello specifico, con l’obiettivo di innalzare la tutela dei diritti umani nelle operazioni di rimpatrio forzato l’iniziativa punta a potenziare la cooperazione con i Garanti territoriali nell’ambito del pool nazionale di monitoraggio, a rinforzare la collaborazione con le istituzioni interessate sviluppando anche modalità di cooperazione con organismi stranieri omologhi al Garante nazionale e a garantire trasparenza alle operazioni di rimpatrio forzato, offrendo strumenti di analisi e di conoscenza a disposizione dell’opinione pubblica.

A tal fine, in particolare, il Garante nazionale prevede di realizzare, secondo lo scadenario stabilito nel progetto, entro la data di chiusura del progetto stesso (prevista per il 30 settembre 2022):

- a) attività di monitoraggio relativamente a 1554 persone sottoposte a una misura di rimpatrio per complessive 200 operazioni monitorate mediante:
 - verifiche desk realizzate attraverso la richiesta di informazioni e/o atti relativi ai cittadini stranieri trattenuti alle Autorità responsabili dell’operazione di rimpatrio forzato
 - la partecipazione del monitor a una o più delle seguenti fasi:
 - fase di *pre-ritorno* (tale fase ha origine circa 24 ore prima della partenza dalla struttura dove è trattenuto il cittadino straniero che deve essere rimpatriato e si prolunga sino al trasporto dello stesso alla stazione di partenza del vettore o, se del caso, presso una struttura detentiva a essa limitrofa),
 - fase di *pre-partenza* (tale fase può avere origine presso la struttura di trattenimento temporanea prossima allo scalo di partenza del vettore o direttamente presso lo scalo di partenza),
 - fase di *viaggio* con imbarco del monitor nel vettore aereo/navale/terrestre di trasporto.
- b) attività di formazione attraverso il supporto di esperti in diritto dell’immigrazione e asilo, salute e tutela internazionale dei diritti umani (6 interventi di formazione specialistica);
- c) attività di divulgazione mediante l’organizzazione di workshop in collaborazione con gli stakeholder (due iniziative) e convegni nazionali/internazionali (due iniziative);

- d) consolidamento del sistema informatico per la registrazione, gestione, rilevazione e analisi delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio forzato.

Tutto ciò premesso

I soggetti sopraindicati convengono e sottoscrivono il presente accordo di collaborazione.

Art. 1

Oggetto

L'accordo è volto a stabilire le modalità di collaborazione tra le parti nell'ambito della realizzazione del progetto "Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" definendo, in particolare, la partecipazione del Garante regionale all'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato.

Art. 2

Modalità di collaborazione

1. Il Garante nazionale, che riceve anticipatamente comunicazione delle operazioni di rimpatrio forzato, stabilisce le procedure da monitorare e anche attraverso la piattaforma informatica, con il più ampio preavviso possibile, considerate le specifiche circostanze, anche sulla base di criteri di prossimità geografica con la logistica delle operazioni, chiede supporto o incarica il Garante regionale di effettuare il monitoraggio del rimpatrio o di una singola fase (viaggio, pre-ritorno, pre-partenza, trattenimento).
2. Nel caso di impedimenti contingenti, il Garante regionale comunicherà con urgenza al Garante nazionale l'impossibilità di realizzare l'attività di monitoraggio richiesta.
3. In ogni singola richiesta di monitoraggio indirizzata al Garante regionale, il Garante nazionale precisa i dettagli operativi e definisce la fase in relazione alla quale è richiesta l'attività di osservazione, con la specificazione dei costi di viaggio ed eventualmente di soggiorno ammessi a carico del budget di progetto.
4. Fatte salve informative urgenti nel caso di particolari eventi critici occorsi durante un'operazione, entro 20 giorni dalla procedura di rimpatrio monitorata, il Garante regionale invia al Garante Nazionale una relazione con gli esiti dell'attività di monitoraggio implementata utilizzando la checklist fornita dal Garante nazionale.

Art. 3

Formazione

1. Nell'arco temporale di durata del progetto, il Garante regionale è invitato a fruire degli eventi multidisciplinari finalizzati alla maturazione di competenze tecnico-specialistiche nel monitoraggio dei rimpatri forzati organizzati dal Garante nazionale.
2. Il Garante nazionale copre le spese di viaggio e soggiorno per una persona per ciascun organismo di garanzia regionale, fatta salva la possibilità di autorizzare maggiori spese, in caso di disponibilità di economie di progetto.

Art. 4

Piattaforma di interscambio

Il Garante regionale ha accesso e può fruire della piattaforma telematica di interscambio dati e comunicazioni realizzata dal Garante nazionale nell'ambito del precedente progetto FAMI 1536.

Art. 5

Obbligo di riservatezza e condotta

1. Il Garante regionale si impegna al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati e agli esiti relativi alle attività di cui al presente accordo, fino alla loro pubblicazione da parte del Garante nazionale.
2. Il Garante regionale si impegna altresì a rispettare il codice etico di condotta del Garante nazionale.

Art. 6

Decorrenza e disposizioni finali

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 30 settembre 2022 (data di chiusura del progetto), fatte salve proroghe o modifiche dell'iniziativa progettuale.
2. Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.
3. L'accordo può essere esteso ai Garanti territoriali con efficacia dalla data di apposizione della firma del Garante nazionale all'accordo sottoscritto tra il Garante regionale e il Garante territoriale. In tale caso, rimangono comunque applicabili le modalità di collaborazione previste dall'art. 2, fatta salva la possibilità per il Garante regionale, previa comunicazione al Garante nazionale, di affidare l'esecuzione dell'attività di monitoraggio al Garante territoriale. Le disposizioni riferite al Garante regionale dovranno intendersi riferite anche al Garante territoriale.
4. Il Garante nazionale si riserva in ogni caso la possibilità di instaurare collaborazioni dirette con i Garanti territoriali, qualora in una specifica Regione, non sia operativo il Garante regionale o, se esistente, non abbia sottoscritto il presente accordo.
5. Ogni ulteriore eventuale variazione al presente accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Roma – Mestre (VE), 9 marzo 2021

Garante dei diritti della persona della
regione del Veneto

Dott.ssa Mirella Gallinaro

FIRMA
